

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA****A.S.L. N° 5 DI ORISTANO**

Reg. ASL N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Schema - Atto aggiuntivo n° IV al Contratto Reg. ASL n°929 del 28/03/2011, come integrato dagli Atti aggiuntivi Reg. ASL n°1225 del 29/12/2012, n°1269 del 04/03/2013 e n°1330 del 11/06/2013.**

L'anno **duemilatredici** addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano, in  
esecuzione della Deliberazione D.G n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**TRA**

- **l'Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano**, con sede legale in Oristano alla Via Carducci n. 35, (P.IVA 00681110953), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, ivi domiciliato per la sua carica;-----

**e**

- **la Struttura Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A.**, la quale appresso sarà denominata "Struttura", con sede legale in Cagliari, via Chironi, 20 e sede operativa in Oristano alla via Giotto, 6, (PI 00439710922), in persona del rappresentante legale Dr. Alberto Floris, nato a Genoni il 05.08.1943;-----

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Commissario n° 267 del

28.03.2011 questa ASL approvava lo schema di contratto riguardante l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera da stipulare con la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.a. con sede in Oristano, per gli anni 2011/2012;

- che in esecuzione dell'atto sopra indicato si procedeva alla stipula del contratto Reg. Asl. n. 929 del 28.03.2011;

- che con Deliberazione D.G. n° 1056 del 30.11.2012, questa Azienda procedeva alla rimodulazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per gli anni 2011/2012;

- che in esecuzione dell'atto sopra indicato si procedeva alla sottoscrizione dell'atto Aggiuntivo Reg. Asl n. 1225 del 29/12/2012;

- che con Deliberazione D.G. n. 129 del 08/02/2013, di attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 49/4 del 17/12/2012, in applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (spending review), si procedeva all'applicazione della decurtazione del 1,17%, al tetto di spesa contrattualizzato con la Casa di Cura Madonna del Rimedio per l'anno 2012;

- che la Regione Sardegna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 51/21 del 28/12/2012, nelle more della

sottoscrizione dell'Accordo AIOP - Regione e della determinazione dei tetti di spesa da assegnare a ciascuna ASL per il triennio 2013 - 2015, autorizzava le stesse aziende alla stipula di un contratto di natura transitoria per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera, con decorrenza dalla scadenza dei contratti in essere e per il periodo massimo di 60 giorni;

- che i contratti transitori hanno i medesimi contenuti dei contratti scaduti al 31/12/2012, sottoscritti in base al precedente accordo AIOP - Regione triennio 2010 - 2012;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 156 del 15/02/2013, si approvava la stipula con la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.a. di specifico contratto di natura "transitoria" per la disciplina dell'acquisizione di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera per i mesi di gennaio - febbraio 2013, nei limiti di spesa di due dodicesimi del budget assegnato nell'anno 2012, ridotto nella misura del 1,66%;

- che l'Atto aggiuntivo Reg. ASL n. 1269 del 04/03/2013 è venuto in scadenza il 28/02/2013;

- che con delib. G.R. n. 16/4 del 09/04/2013, la Regione Sardegna ha autorizzato le Asl a prorogare i contratti di natura transitoria sottoscritti per l'assistenza

ospedaliera, per ulteriori quattro mesi;

- che con deliberazione D.G. n. 358 del 24/04/2013, è stata autorizzata la proroga sino al 30/06/2013 del contratto transitorio sottoscritto con la Casa di Cura Madonna del Rimedio;

- che l'Atto aggiuntivo Reg. Asl n. 1330 del 11/06/2013, sottoscritto tra la ASL e la Casa di Cura Madonna del Rimedio è venuto in scadenza il 30/06/2013;

- che con delib. G.R. n. 33/33 del 08/08/2013, la Regione Sardegna ha recepito l'accordo AIOP/AISSP sottoscritto in data 29/07/2013 e, nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera, ha autorizzato le Asl a prorogare, fino al 31/12/2013, i contratti di natura transitoria, stipulati ai sensi della delid. GR n. 51/21 del 28/12/2012, per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera;

- che, ai sensi di quanto già previsto dalla D.G.R. n. 51/21 del 28/12/2012, il budget da contrattualizzare con ciascuna Casa di Cura, per l'ulteriore periodo di mesi 6 (sei), non potrà superare i 6/12 del tetto assegnato per l'anno 2012, decurtato del 1,66%;

- che la Regione Sardegna con D.G.R. N° 2/21 del 18/01/2012 rideterminava per gli anni 2011/2012 il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni di Assistenza Ospedaliera dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio per

gli anni 2011 e 2012 in € 9.750.000,00;

- che con atto deliberativo D.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a parziale rettifica degli atti deliberativi citati in premessa, in attuazione di quanto disposto della DGR 2/21 del 18/01/2012, la ASL di Oristano procedeva, in autotutela, alla rimodulazione dei tetti di spesa per gli anni 2011, 2012, all'applicazione della decurtazione del 1,17% al tetto relativo al 2012 ed alla proroga del contratto per l'assistenza ospedaliera fino al 31/12/2013, con applicazione al tetto di spesa per l'anno 2012 della decurtazione del 1,66%;

#### **ART. 1 - Premesse**

1. Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo e si presumono conosciute ed accettate dalle parti contraenti.

#### **Art. 2 Oggetto**

1. Tutto quanto premesso, tra le parti si conviene che il contratto stipulato tra le stesse per l'acquisto di prestazioni sanitarie di Assistenza ospedaliera in data 28/03/2011, registrato con il N°929 del 28/03/2011, come integrato e modificato dagli Atti aggiuntivi registro Asl n°1225 del 29/12/2012, n°1269 del 04/03/2013 e n°1330 del 11/06/2013, è prorogato, con le modifiche ed integrazioni di seguito precisate, per il periodo dal **01/07/2013** fino al **31/12/2013**.

**Art. 3 - Tipologia e volume delle prestazioni**

1. Il volume e la tipologia delle prestazioni erogabili dalla struttura vengono riportate nell'Allegato Y, che sostituisce i precedenti modelli, fatto salvo quanto previsto per i tetti di spesa anni 2012/2013 dall'articolo seguente.

**Art. 4 - Rideterminazione tetti di spesa**

1. Come previsto dalla Delib. Giunta Regionale n. 2/21 del 18/01/2012, il tetto di spesa per l'anno **2011** viene determinato in € **9.750.000,00** (come indicato nell'allegato Y).

2. Come previsto dalla Delib. Giunta Regionale n. 2/21 del 18/01/2012, integrata dalla Delib. Giunta Regionale n. 49/4 del 17/12/2012, il tetto di spesa per l'anno **2012** viene determinato in € **9.635.925,00** (con applicazione della decurtazione del 1,17% sul tetto indicato nell'allegato Y per l'anno 2012).

3. In attuazione di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 51/21 del 28/02/2013, n. 16/04 del 09/04/2013 e n. 33/33 del 08/08/2013, il tetto di spesa complessivo per l'anno **2013** ammonta ad € **9.588.150,00** (con applicazione della decurtazione del 1,66% sul tetto indicato nell'allegato Y per l'anno 2013).

**Art. 5 - Compensazione tetti di spesa 2012/2013**

1. Si conviene tra le parti che, con riferimento alle

prestazioni erogate nell'anno 2012, le somme liquidate dalla ASL in eccedenza rispetto al relativo tetto di spesa, come individuato nel comma 2 dell'articolo precedente, ed ammontanti a complessive **€ 157.373,27**, verranno recuperate dalla ASL nel modo seguente:

**a) € 43.298,27**, relative a prestazioni erogate e liquidate in eccedenza rispetto al tetto regionale di cui alla D.G.R. N° 2/21 del 18/01/2012, mediante riduzione, in misura proporzionale, delle prestazioni erogate dalla struttura per l'anno in corso;

**b) € 114.075,00**, corrispondente alla decurtazione del 1,17% sul tetto regionale, in applicazione della DGR D.G.R. n. 49/4 del 17/12/2012, mediante compensazione sull'importo dovuto per prestazioni erogate dalla Casa di Cura nell'anno in corso;

2. Il tetto contrattuale effettivo per l'anno **2013**, pertanto, ammonta complessivamente ad **€ 9.430.776,73**.

3. La struttura si impegna a diminuire i volumi delle prestazioni erogate nell'anno in corso in misura proporzionale alla riduzione del tetto di spesa, come prevista nel comma 1, lettera a), del presente articolo.

4. La Struttura si impegna, per l'anno 2013, a non superare il tetto di spesa complessivo assegnato.

#### **Art. 6 - Modifiche e rinvio.**

1. Le parti convengono che il presente atto aggiuntivo

integra, modifica e sostituisce, per le parti incompatibili e con efficacia retroattiva, i contratti precedentemente sottoscritti per l'acquisto di prestazioni di Assistenza Ospedaliera ed in particolare il Contratto Reg. ASL n°929 del 28/03/2011, come integrato dagli Atti aggiuntivi Reg. ASL n°1225 del 29/12/2012, n°1269 del 04/03/2013 e n°1330 del 11/06/2013.

2. Per tutto quanto non disciplinato e/o modificato dal presente atto aggiuntivo si rinvia a quanto previsto dal Contratto Reg. ASL n°929 del 28/03/2011 (come integrato dagli Atti aggiuntivi Reg. ASL n°1225 del 29/12/2012, n°1269 del 04/03/2013 e n°1330 del 11/06/2013).

3. Il presente atto redatto in triplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 26.04.'86 n.131 e le spese di bollo sono a cura e carico delle parti contraenti in eguale misura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Legale Rapp.te

della ASL N.5

della Struttura Sanitaria

Dr. Mariano Meloni

Dr. Alberto Floris

---

---